

ALLEGATO 2)



COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZI LL.PP.- URBANISTICA - AMBIENTE

Via De Amicis C.A.P. 73010 -ARNESANO- Tel 0832-323813 Fax. 0832-323283

e-mail:ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it

CONVENZIONE PER L'ISTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA

Viene stipulato il presente contratto di servizio fra i seguenti Soggetti:

Ditta : _____ con sede legale in _____ via _____
C.F. e P.IVA _____ in persona del Legale Rappresentante _____
Nato a _____ il _____

Comune di ARNESANO, via De Amicis s.n.c. Codice Fiscale: 80001410754 – P.iva 014441110754
in persona del Resp.LL.PP-Urbanistica-Ambiente Ing.Luca VALENTE

Qui di seguito indicate collettivamente “ *le Parti*”.

ART.1 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'istallazione ed all'esercizio di una (o due) “*Casa dell'Acqua*”.

ART.2 OBBLIGHI DITTA

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a :

- ❖ Fornire, installare, mettere in esercizio, mantenere la Casa dell'Acqua come specificato nel capitolato e ubicata nel territorio di ARNESANO;
- ❖ Provvedere ai lavori necessari per gli allacciamenti elettrici e idrici, e alla intestazione a proprio carico della fornitura idrica e elettrica;
- ❖ Condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe refrigerate;
- ❖ Rifornirlo di gas CO2 alimentare per la gassatura dell'acqua;
- ❖ Effettuare tutte le analisi necessarie richieste dagli Enti competenti (ASL, ARPA) e provvedere all'ispezione, pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione;
- ❖ Condividere con il Comune il lato frontale erogatore della Casa dell'Acqua per la graficizzazione della stessa con i loghi ed un messaggio dell'amministrazione, insieme alle informazioni obbligatorie per Legge e istruzioni per il funzionamento della Casa dell'Acqua;
- ❖ Sorvegliare l'area mediante idoneo impianto videosorveglianza;
- ❖ Rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dal Capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (All.B).

ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a :

- ❖ Concedere alla ditta l'occupazione di suolo pubblico dello spazio necessario per il posizionamento della struttura esterna per anni 6 (sei);
- ❖ Concedere gratuitamente lo sfruttamento a fini pubblicitari al Concessionario degli spazi della struttura, per una superficie max di 2 mq. con esclusione della parte frontale con l'erogatore riservata ai messaggi ed alle comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge;
- ❖ Assicurare accessi agevoli (piani asfaltati o piazzole lastricate) per l'adeguata fruizione delle fontane, nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli Utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata e gassata/refrigerata), sia incassando quanto raccolto nella gettoniera, ove prevista, sia attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chiavette per l'acquisto di acqua gassata e per il prelievo di acqua naturale.

Il prezzo dell'acqua naturale refrigerata, pari a..... centesimo di euro litro, non è soggetto a ribasso e non è modificabile per tutta la durata della concessione.

Il prezzo dell'acqua gassata refrigerata, non modificabile per tutta la durata della concessione, visto il ribasso di gara offerto è pari a centesimo di euro litro.

ART.5 PROPRIETA' DELL' IMPIANTO

La Casa dell'Acqua è bene strumentale di proprietà della Ditta.

Resta inteso che il Comune potrà utilizzare la Casa dell'Acqua come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, ecc.

ART.6 DURATA E DECORRENZA

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula, ed è valida per sei anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 6 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

ART.7 OPERATIVITA'

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc) è _____ tel _____; fax _____; e-mail _____

Il referente per l'Amministrazione Comunale è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

ART.8 CESSIONE

Vale quanto disciplinato dell'art.14 del capitolato d'appalto.

ART.9 CONTROVERSIE

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Lecce, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi specificati all'Art.12 del capitolato e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI

- a) La presente Convenzione, redatta in tre originali ad unico effetto sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta e del Comune.
- b) Le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico alla Ditta.
- c) La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, con spese a carico della Ditta.

Ditta
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di ARNESANO
Ing. Luca VALENTE



COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZI LL.PP.- URBANISTICA - AMBIENTE

Via De Amicis C.A.P. 73010 -ARNESANO- Tel 0832-323813 Fax. 0832-323283

e-mail:ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it

CAPITOLATO SPECIALE PER INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA

1) Oggetto dell'appalto

Il Comune di Arnesano di Lecce, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, uno o due punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto. La "casa dell'acqua" sarà realizzata su area in disponibilità del Comune di Arnesano e da questo concessa in comodato d'uso.

2) Durata

La durata della concessione è fissata in anni 6 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 6 anni (o frazione), qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

3) Locazione della struttura

L'area identificata per installare la casa dell'acqua, di proprietà comunale, per una su via De Amicis nella zona antistante l'ingresso del Comune e per un'altra sul piazzale antistante il centro di aggregazione giovanile del Rione Riesci e la posizione esatta verrà concordata tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria;

4) Termini di esecuzione dei lavori

La realizzazione della "casa dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data dell'atto di concessione.

5) Requisiti tecnici minimi

Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile :

- Prelevare acqua sia naturale che gasata sempre refrigerante;
- Pagare con tessere /chiavette a scalare personalizzate;
- Ricaricare le tessere/chiavette;

L'impianto dovrà prevedere:

- Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- Modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- Impianto di allarme e videosorveglianza;
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- Addizionamento CO₂;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;

6) Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata,
- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata, dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno e dovrà essere progettata per sopportare il carico della neve;
- c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione della " casa dell'acqua;"
- d) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della casa dell'acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua e rispettare un orario di apertura della casa dell'acqua compreso tra le ore 6.30 e le ore 22.30, per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno;
- e) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali, il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate come spazi pubblicitari da gestire in proprio, per un massimo di 2 mq a struttura. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
- g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (e.g. ASL, ARPA....);

- h) effettuare, a propria cura e spese, almeno 12 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
- i) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli etc etc);
- j) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gasata dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione. In caso di rinnovo, potranno essere riviste le tariffe applicate all'utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- k) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- l) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
- m) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
- n) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione;

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "*Direttiva di compatibilità elettromagnetica*", dalla direttiva 2006/95/CE "*Direttiva bassa tensione*" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";

Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l'assenso del Comune di Arnesano e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l'installazione di distributori automatici aggiuntivi di prodotti diversi dall'acqua;

La ditta dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

7) Corrispettivi

Il Comune di Arnesano riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi, sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della concessione.

8) Oneri a carico del Comune

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Arnesano.

9) Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incarichi del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

10) Responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame. Tenendo sollevato il Comune di Arnesano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

11) Sistema di gara e Criteri di valutazione offerta

Si procederà mediante pubblicazione dell'avviso di gara sul sito del Comune e sull'albo on line.

Criteri discrezioni tecnici per valutazione aggiudicazione (70 punti su 100):

1. Tipologia dei manufatti – valutazione del design, impatto estetico, progetti a basso impatto ambiente (ad es: utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica) – Punti 10
2. Caratteristiche tecniche dell'impianto (tecnologia adotta per gli impianti previsti) –Punti 10
3. Portata d'acqua erogata e numero di erogatori presenti in ogni struttura – Punti 4
4. Funzionalità, facilità di utilizzo, ingombri compatibili con l'area messa a disposizione – Punti 4
5. Frequenza e metodi i quali vengano effettuati i controlli normativi, le disinfezioni e le sanificazioni, oltre alle verifiche sanitarie di legge – Punti 10
6. Tempistiche degli interventi di assistenza, manutentivi e/o di ripristino previsti in caso di malfunzionamento e/o danneggiamento degli impianti e delle attrezzature costituenti le "case dell'acqua – Punti 10
7. Iniziative di sensibilizzazione per la promozione dell'iniziativa – Punti 4
8. Proposte migliorative offerte per agevolare l'utenza, senza costi aggiuntivi per la stessa e per il Comune di Arnesano – Punti 4
9. Disponibilità a posizionare distributori aggiuntivi alle stesse condizioni –Punti 4 (2 punti per ciascuna casetta aggiuntiva oltre ad una di quelle richieste dal presente bando)
10. Tempistiche di installazione e messa in servizio (che in ogni caso non potranno essere superiori ai 4 mesi dalla data dell'atto di concessione) – Punti 10

Il coefficiente relativo al tempo verrà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula:
 $Z_i = 10 T_{min}/T_i$ dove: Z_i = coefficiente attribuito all'impresa i-esima relativamente all'offerta installazione tra tutti i tempi di installazione proposti.

La determinazione dei punteggi di natura qualitativa (da 1 a 8) verrà effettuata con il seguente metodo:

- ❖ Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo.
- ❖ Determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo l virgola).
- ❖ Il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità, i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione in misura proporzionale.

- ❖ I coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione

Coefficiente	Criterio Motivazionale
0,0	Assente – completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente/negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Criteri discrezionali economici (30 punti su 100)

- ❖ Costo della tessera/chiavetta per approvvigionamento acqua – Punti 5
Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà attribuito al minor prezzo richiesto per chiavetta/tessera. Il prezzo della chiavetta/tessera non potrà essere superiore a 6 euro.

$$X = \frac{5 * (\text{minor prezzo per chiavetta/tessera – offerta})}{(\text{prezzo per chiavetta/tessera – offerta})}$$

- ❖ Costo dell'acqua gassata refrigerata erogata al cittadino – Punti 25
Il punteggio massimo pari a 25 punti verrà attribuito al minor prezzo richiesto per litro di acqua gassata erogato.
Il prezzo dell'acqua gassata refrigerata, non modificabile per tutta la durata della concessione, non potrà essere superiore a 8 centesimi di euro per litro.
Il prezzo dell'acqua naturale refrigerata, non soggetto a ribasso e non modificabile per tutta la durata della concessione, è fissato a 2 centesimo di euro per litro.

$$X = \frac{25 * (\text{minor prezzo al litro offerto})}{(\text{prezzo al litro offerto})}$$

L'appalto sarà assegnato all'impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio, calcolato sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

12) Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ❖ Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- ❖ eventi di frodo o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- ❖ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- ❖ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- ❖ sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;

- ❖ ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- ❖ messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- ❖ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere;

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario;

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che danno determinato la risoluzione.

Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

13) Varianti

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale.

14) Divieto di cessione e subappalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Servizio LL.pp-Urbanistica Ambiente
Ing. Luca VALENTE